

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN**  
**CHIMICA INDUSTRIALE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**Titolo I**

**Finalità e Ordinamento didattico**

**Art. 1 – Premesse e Finalità**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale afferisce alla Classe LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale di cui al D.M. 16 marzo 2007- GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n.155.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. L'organo competente è il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Chimica Industriale, di seguito indicato con CCS.
3. Organi del CCS sono il Presidente e il Consiglio. Il CCS può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni mentre è obbligatoriamente prevista la Commissione Didattica.
4. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale persegue l'obiettivo generale di assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o di moduli, avvicinando il più possibile la durata reale degli studi a quella prevista dagli ordinamenti.
5. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.
6. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale si differenzia da tutti gli altri Corsi di Laurea magistrale appartenenti alla stessa Classe LM-71, e loro eventuali curricula, per almeno 30 CFU.
7. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
8. L'attivazione del Corso di laurea magistrale è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti o potenzialmente iscrivibili fissato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e/o dall'Avviso per l'ammissione.
9. La versione aggiornata del presente Regolamento con gli Allegati 1 e 2 ed il Bollettino degli Studi del Corso di Laurea, predisposti prima dell'inizio delle lezioni, sono consultabili sul sito di Facoltà [www.scienze.unipd.it](http://www.scienze.unipd.it) e sul sito del Corso di Laurea [www.chimica.unipd.it](http://www.chimica.unipd.it). Negli stessi siti gli studenti potranno ottenere anche altre informazioni utili al buon esito del percorso degli studi.

**Art. 2 - Ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale devono

inoltre essere in possesso delle seguenti conoscenze, competenze e abilità nelle sotto indicate materie:

- Chimica di base: inorganica, organica, fisica, ed analitica.
- Matematica, Fisica e Informatica.
- Conoscenze di base di Chimica industriale e macromolecolare.
- Abilità pratica nei laboratori chimici.
- Conoscenze di base sui principali impianti chimici industriali.
- Conoscenze di base sull'economia aziendale e sull'organizzazione dell'impresa industriale.
- Conoscenze di base sulle problematiche dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui fattori di rischio chimici e fisici presenti nei principali cicli tecnologici.

Il possesso di tali conoscenze, competenze e abilità sarà verificato attraverso le procedure di cui al successivo comma 3.

2. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.

3. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, che saranno verificati e valutati sulla base del possesso dei seguenti Crediti Formativi Universitari (CFU) negli ambiti disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari (SSD) sotto indicati:

- Almeno 25 CFU nell'ambito delle discipline matematiche, informatiche e fisiche SSD: FIS/01-08, MAT/01-09, INF/01;
- Almeno 13 CFU nell'ambito delle discipline chimiche analitiche e ambientali SSD: CHIM/01; CHIM/12
- Almeno 48 CFU nell'ambito delle discipline chimiche inorganiche e chimico-fisiche SSD: CHIM/02, CHIM/03;
- Almeno 25 CFU nell'ambito delle discipline chimiche organiche e biochimiche SSD: CHIM/06; BIO/10-12
- Almeno 13 CFU nell'ambito delle discipline chimiche industriali e tecnologiche SSD: CHIM/04, CHIM/05, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/25.

La valutazione dei CFU acquisiti nei diversi SSD avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti presenti nella carriera degli studenti e della loro corrispondenza ai contenuti disciplinari dei vari SSD. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere valutati anche solo parzialmente e potranno essere inoltre riconosciute equivalenze fra SSD diversi in uno stesso ambito disciplinare.

Gli studenti dovranno inoltre aver ottenuto un voto finale della Laurea Triennale non inferiore a 85 centodecimi

4 Qualora il candidato non sia in possesso di tali requisiti curriculari, dovrà frequentare – prima dell'iscrizione e su indicazione del CCS – singoli insegnamenti (integrazioni curriculari) offerti dalla Facoltà e sostenere con esito positivo il relativo accertamento.

5 Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione.

6 È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché consenta una frequenza delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea Magistrale. Per tale motivo l'iscrizione dovrà essere perfezionata comunque entro il mese di Dicembre.

### **Art. 3 - Organizzazione didattica**

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale è organizzato in percorsi formativi nell'ambito di curricula, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale, l'elenco

degli insegnamenti attivati e la loro organizzazione in Moduli o accorpamento in esami integrati, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, di cui all'art. 1, comma 9 del D.M. 16 marzo 2007, e le risorse docenza contemplate nell'Allegato 1 del D.M. 26 luglio 2007, punto 4.7, sono definite annualmente dal Consiglio di Facoltà e riportate nell'Allegato 2 che viene reso noto annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

3. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla lettera d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004. Le date degli esami e delle altre forme di verifica finali vengono rese note dalla Facoltà prima dell'inizio delle attività formative.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

5. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 2.

6. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso il sito web del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova.

7. Il CCS avvia azioni specifiche per migliorare i livelli di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato all'interno dei piani di studio dei periodi di studio all'estero e tramite l'incentivazione dello svolgimento in inglese di attività formative.

8. Il CCS incentiva l'offerta di stages e tirocini al fine di ampliare l'offerta formativa, anche per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

#### **Art. 4 – Esami e verifiche**

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo individuale alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Nel caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni stabilite ai sensi dell'art.9, comma 2 del vigente RDA

2. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2 e per le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi che concorre a determinare il voto finale di laurea secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.

3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- caratterizzanti;
- affini o integrative;
- a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

4. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere sono indicati annualmente dal Docente o dai Docenti responsabili dell'attività formativa, in accordo con i Docenti cui sono affidati eventuali moduli o parte dell'insegnamento, e approvati dal CCS prima

dell'inizio dell'anno accademico. Qualora più Docenti siano titolari di insegnamenti o moduli fra loro coordinati, partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto degli studenti. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico

5. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

6. Le competenze ottenute dagli studenti attraverso attività formative di cui alle lettere a) e d) dell'art.10, comma 5 del D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 verranno sempre valutate tramite prove scritte e/o colloquio individuale.

I risultati degli stage e dei tirocini verranno verificati in termini di competenze e abilità raggiunte attraverso la valutazione delle relazioni dei tutor ed un colloquio individuale.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e riconosciuti con le modalità precisate all'articolo 10, comma 5.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e confermare, anche solo parzialmente, i CFU acquisiti.

8. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

#### **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale su argomento originale di interesse industriale, che potrà essere svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato, convenzionato con l'Università di Padova.

2. La valutazione finale, che terrà conto dell'intero percorso degli studi e delle competenze, conoscenze ed abilità raggiunte, e la proclamazione verranno effettuate dalla Commissione per l'esame finale di Laurea nominata dal Preside e composta dal Presidente e da quattro Commissari.

3. Il materiale presentato dallo studente per la prova finale verrà valutato da specifiche commissioni preparatorie, composte da almeno cinque docenti e nominate dal Presidente del CCS o da un suo delegato. Le commissioni preparatorie esprimono una valutazione del lavoro svolto, e lo trasmettono alla Commissione per l'esame finale di Laurea di cui al comma 2, che esprimerà il giudizio finale.

4. Il CCS potrà disciplinare le procedure delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 mediante apposito Regolamento.

5. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto in lingua italiana del lavoro svolto.

6. Lo studente potrà sostenere la prova finale solamente dopo aver acquisito i CFU relativi a tutte le altre attività formative previste dal proprio piano di studi.

7. Al laureando magistrale, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato accademico.

#### **Art. 6 - Conseguimento della laurea**

1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente dovrà avere acquisito almeno 120 CFU, nel rispetto dell'ordinamento didattico previsto e del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto di cui all'Art. 4 comma 3; il riconoscimento è automatico per tutte le attività

formative previste dal presente Regolamento e dal manifesto degli studi. Inoltre dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al Comma 3 dell'art. 4 incluse le attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del DM n. 270 del 22 ottobre 2004, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più l'incremento o decremento di voto, pure espresso in centodecimi, derivante dalla prova finale. Il voto finale può essere incrementato da un eventuale premio di carriera, deliberato dalla Commissione per l'esame finale. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore di due anni.

## **Titolo II**

### **Norme di funzionamento**

#### **Art. 7 - Obblighi di frequenza**

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi, con modalità che verranno comunicate dal CCS sul sito del corso di studi e prima dell'inizio dell'anno accademico, a ciascuna delle attività formative che intende frequentare durante l'anno accademico in corso. In particolare l'iscrizione dello studente ad attività formative di anni successivi a quello di iscrizione deve essere autorizzata dalla Commissione Didattica.

2. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti specificati nell'allegato 2 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

3. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i CFU relativi a ciascun Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le ore di attività di laboratorio previste per ogni insegnamento.

4. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica del CCS.

5. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.

6. È prevista l'iscrizione di studenti in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti.

#### **Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi**

1. Per l'iscrizione al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti nell'Allegato 2 per il primo anno.

In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso.

#### **Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti**

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno ottenere, ricorrendo eventualmente ad un colloquio, il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi specifici e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea Magistrale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base dell'analisi dei contenuti degli insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente, nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del DM 16 marzo 2007.

3. L'analisi delle corrispondenze di cui al comma precedente è effettuata dalla Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. commi 8 e 9 del D.M. 16 marzo 2007.

4. In caso di riconoscimento l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà con la seguente modalità: verrà attribuito il voto conseguito nell'esame svolto in altro Corso di Studio se il riconoscimento riguarda più dei  $\frac{3}{4}$  dei relativi CFU; altrimenti il voto verrà attribuito dalla Commissione Didattica sentiti i Docenti di riferimento per l'insegnamento.

#### **Art. 10 - Piani di Studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studi entro i termini indicati dalla Facoltà.
2. Lo studente che segue il quadro delle attività previste dall'Allegato 2 al presente regolamento, presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, salvo per le scelte relative alle attività formative di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 che sono effettuate autonomamente dallo studente fra gli insegnamenti dell'Ateneo e di cui la Commissione Didattica del CCS valuterà la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico, dovrà presentare il Piano di Studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica del CCS che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale.
4. I piani di studio di cui ai commi 2 e 3 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle di cui alla lettera a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.
5. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di Studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Tale Piano di Studio, che verrà valutato analizzando la coerenza formativa dell'intero percorso didattico all'estero rispetto gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale, dovrà essere approvato preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma 3. L'attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta dalla Segreteria Studenti seguendo le indicazioni del CCS e in conformità agli indirizzi di Ateneo; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del CCS.
6. Qualora l'attività formativa risulti modificata rispetto a quella dell'anno di immatricolazione, la Commissione Didattica indicherà le corrispondenze necessarie per la formulazione dei piani di studio.

#### **Art. 11 - Tutorato**

1. Il CCS può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica ai sensi dell'articolo 18 del RDA al fine di evidenziare eventuali problemi e/o inadeguatezze che ne rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia e per poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo e può

attivarne di proprie.

3. Il CCS analizza i risultati della valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti e dei docenti e ne rende noti i risultati attraverso l'analisi statistica e anonima dei dati.

#### **Art. 13 – Valutazione del carico didattico**

1. Il CCS, attraverso una Commissione Didattica paritetica, istituita allo scopo, attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

### **Titolo III Norme finali e transitorie**

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento che, nelle sue linee generali, rimarrà stabile nei primi due anni dalla sua prima approvazione, salvo l'eventualità che vengano verificati evidenti errori od omissioni attraverso il livello di soddisfazione di studenti e laureati magistrali, l'analisi degli abbandoni, la durata degli studi, il percorso post-laurea e l'accesso dei laureati al mercato del lavoro. Tali analisi sono svolte anche attraverso l'utilizzo del sito web di Ateneo e/o di Facoltà.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni accademici successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento, nel rispetto delle normative più favorevoli per gli studenti. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCS.

#### **Art. 15 – Studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 509/1999**

1. Per gli studenti già iscritti alla Laurea Specialistica in Chimica Industriale della Classe 81/S "Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale" dell'ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l'Università degli Studi di Padova, che chiedano il passaggio al corso di laurea magistrale in Chimica Industriale dell'ordinamento ex D.M. 270/04. una tabella, deliberata dal CCS e pubblicata sul sito internet del CCS e della Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico, rende note le regole di conversione delle attività formative seguite dagli studenti se completate da un accertamento conclusivo individuale.

2. La Commissione Didattica del Corso di studio prenderà in esame ogni caso singolo non previsto dalla tabella di cui al comma 1, e fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni necessarie, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 3.

3. Diversamente da quanto previsto all'articolo 10 comma 2, non sono previsti piani di studio ad approvazione automatica per gli studenti provenienti dall'ordinamento ex D.M. 509/1999.

#### **Art. 16– Studenti che permangono nel previgente ordinamento ex D.M. 509/1999**

1. Per gli studenti già iscritti alla Laurea Specialistica in Chimica Industriale della Classe 81/S “Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale” dell’ordinamento ex D.M. 509/1999 presso l’Università di Padova, intendano permanere nello stesso ordinamento, una tabella, deliberata dal CCS e pubblicata sul sito internet del CCS e della Facoltà prima dell’inizio dell’anno accademico, illustra la corrispondenza fra gli insegnamenti già attivati nell’ordinamento ex D.M. 509/1999 e quelli attivati nel vigente ordinamento ex D.M. 270/2004.

Viene in tal modo assicurata la prosecuzione degli studi e la possibilità di seguire in tutto o in parte insegnamenti o moduli attivati nel vigente ordinamento e corrispondenti a quelli previsti nell’ordinamento ex D.M. 509/1999.

2. La Commissione Didattica del Corso di studio fornirà tutti i suggerimenti necessari agli studenti e si farà carico di proporre possibili alternative nei casi per i quali non sia presente nel vigente ordinamento un insegnamento o modulo corrispondente a quello previsto nell’ordinamento ex D.M. 509/1999 e nel piano di studi dello studente.

---

#### *ALLEGATO 2*

*L’Allegato 2 del Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale è pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà (<http://www.scienze.unipd.it>), alla Sezione: Offerta didattica - Lauree magistrali. Occorre poi scegliere l’anno accademico, quindi, nella tabella con l’elenco dei Corsi di Studio, seguire il percorso: Corso di laurea: Chimica Industriale – Regolamenti ed altre informazioni sul Corso.*